



COMUNE DI ROISAN
COMMUNE DE ROISAN
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE
TEL.016550050-FAX.016550028
segreteria@comune.roisan.ao.it



la Vialpeline

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IRPEF/IRE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 19 DIC. 2018

INDICE SISTEMATICO

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Determinazione dell'aliquota
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Esenzioni
- Art. 6 – Versamento
- Art. 7 – Disposizioni finali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. disciplina l'istituzione e le modalità di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF/IRE non può eccedere la misura massima stabilita dalla Legge.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali nazionale, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;
3. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF/IRE è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali a livello nazionale per l'anno di riferimento.

Art. 3

Soggetto attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Art. 4

Soggetto passivo

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 2 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5

Esenzioni

1. Nel rispetto degli equilibri di Bilancio, l'Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri previsti dalla legge.
2. L'addizionale all'imposta sul reddito non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini IRPEF non supera l'importo di € 12.000,00 (dodicimila).
3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile complessivo.

Art. 6

Versamento

1. Il versamento dell'addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 143 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2019.